

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (¹)
2309 10 11	21,61	32,49
2309 10 13	515,71	526,59
2309 10 31	67,53	78,41
2309 10 33	561,63	572,51
2309 10 51	135,06	145,94
2309 10 53	629,16	640,04
2309 90 31	21,61	32,49
2309 90 33	515,71	526,59
2309 90 41	67,53	78,41
2309 90 43	561,63	572,51
2309 90 51	135,06	145,94
2309 90 53	629,16	640,04

(¹) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(²) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.